

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 108 del 6.2.2025

Estensore: *Giuliano*

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DIFETTO DI TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato al posto suo, dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva la facoltà, per l'organo giudicante, non sindacabile in sede di gravame, presupponendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo, secondo il disposto dell'articolo 107 del Codice di procedura civile.

Invero, quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti.